



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Circolare

Classificazione: VII/11

N. allegati: 0

A tutto il personale docente e tecnico amministrativo

Alle/Ai Responsabili di Struttura

Oggetto: obbligo vaccinale per il personale universitario – modalità operative di accertamento

Gentilissime/i,

come noto, il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, ha **esteso l'obbligo vaccinale al personale delle università**. L'obbligo comprende il ciclo vaccinale primario (due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo.

Decorrenza e destinatari dell'obbligo

L'obbligo vaccinale decorre dal 1° febbraio 2022 e riguarda tutto il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato, senza limiti di età¹.

Obbligo vaccinale quale requisito essenziale per tutto il personale dipendente

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per tutto il personale, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che l'obbligo deve essere osservato anche dal personale universitario che non svolge la propria prestazione in presenza o che si trova in situazione di aspettativa o congedo che comporta astensione piena e continuativa dall'attività lavorativa, oppure che si trova in condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro, compresa la malattia.

¹ Cfr. Circolare Ministero Università del 26/01/2022 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Nota Ministro ai Rettori e Direttori delle Università - chiarimenti sul decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - all'art. 2, comma 1, lett. a) Protocollo 23167 del 26/01/2022.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Tuttavia, per queste ultime categorie (coloro che si trovano in aspettativa o congedo che comportano astensioni piena e continuativa dall'attività lavorativa, oppure che si trovano in condizioni di infermità, compresa la malattia) destinatarie della verifica dell'obbligo vaccinale di cui al successivo paragrafo, il procedimento si interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al termine della legittima assenza della/del dipendente.

Verifica dell'obbligo vaccinale

La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è in capo al Rettore che acquisisce, **a decorrere dal 1° febbraio**, le informazioni necessarie mediante l'utilizzo di un sistema informativo centralizzato che si interfaccia con la Piattaforma Nazionale DGC predisposta dalla società Sogei Spa per conto del Ministero della salute. A tal fine è stata stipulata apposita convenzione con il Ministero competente. L'accesso alla PN-DGC avverrà tramite delle apposite funzionalità di U-GOV che saranno rese disponibili a breve da CINECA.

Conseguenze per chi risulti non in regola con l'obbligo vaccinale

A coloro che risulteranno non in regola con l'obbligo vaccinale sarà inviata una comunicazione protocollata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, che tutto il personale è tenuto a consultare quotidianamente, dalla casella di posta **obbligovaccinale@unisi.it**, con la quale verrà contestato l'inadempimento e l'interessata/o sarà invitata/o a produrre - **entro cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione** - la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'esenzione o al differimento dalla stessa² (si ricorda che è esente anche il personale che sia guarito dopo aver contratto il virus, per il periodo di validità della relativa certificazione verde);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito**; in tale ultima ipotesi, l'interessata/o si impegna a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

² Art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021, conv. in L. 76/2021: *“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”*.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini sopra indicati sarà data immediata comunicazione all'interessato e alla/al relativa/o Responsabile di struttura dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e da tale comunicazione decorrerà la sospensione dallo svolgimento l'attività lavorativa.

Cosa succede nel periodo intercorrente tra la contestazione dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e l'adempimento dell'obbligo vaccinale

Al personale interessato si applicano le seguenti regole per lo svolgimento della prestazione lavorativa:

- fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere posseduta ed esibita la Certificazione verde base (rilasciata a seguito di tampone antigenico o molecolare), la cui validità sarà verificata dalla/dal Responsabile di struttura o sua/o delegata/o secondo le modalità e con le conseguenze già indicate con circolare rep. n. 57/2021, prot. 154760 del 30/08/2021 (pubblicata alla pagina web <https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere>).

Il personale potrà richiedere un rimborso/ristoro del costo sostenuto per l'effettuazione dei tamponi necessari per l'accesso alle strutture universitarie nel periodo intercorrente tra la somministrazione della "prima dose di vaccino" - o della "sola dose di vaccino" dopo la guarigione - e il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. La richiesta va presentata secondo la procedura prevista nella circolare Circolari Rep. n. 70/2021, Prot n. 177741 del 04/10/2021, pubblica alla pagina web sopra indicata.

Cosa succede al personale che non adempie agli obblighi vaccinali entro i termini

Decorsi 5 giorni dall'invio della email di invito alla vaccinazione senza alcun riscontro ovvero nel caso in cui il personale dichiara di non voler adempiere all'obbligo vaccinale, o non effettui la vaccinazione nei termini sopra indicati, si applica **l'immediata sospensione** dal servizio ed il personale è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino al completamento della procedura di adempimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 15 giugno 2022. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati³.**

³ Durante il periodo di sospensione non è dovuto l'assegno alimentare di cui all'art 82 del D.P.R. 3 del 1957.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

🇪🇺 Cosa succede al personale per il quale ricorrono le “condizioni di omessa o differita vaccinazione” ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L n. .44/2021

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Tale personale, nel rispetto delle normative di sicurezza e in base all’organizzazione del lavoro, può continuare a svolgere la propria attività in presenza, eventualmente valutando la possibilità di adibizione anche a mansioni diverse, compatibili con il proprio stato immunitario. Nel caso di personale identificato come “fragile” rimangono ferme le prescrizioni del medico competente universitario di collocamento in lavoro agile fino alla fine dell’emergenza sanitaria (31/03/2022).

🇪🇺 Personale universitario in regime di convenzione con l’AOUS

Le disposizioni della presente circolare si applicano anche al personale universitario in regime di convenzione con l’AOUS.

🇪🇺 Permesso per effettuazione del vaccino

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.L. 41/2021, conv. in L. 69/2021, 5, l’assenza dal lavoro del personale amministrativo e tecnico, [...] per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Il personale, anche in regime di convenzione con l’AOUS, tenuto alla rilevazione della presenza in servizio tramite l’utilizzo dell’applicativo di gestione informatica delle presenze, può inserire il giustificativo, ad ore o intera giornata, “permesso vaccinazione anti Covid-19”.

Cordiali saluti.

Il Rettore
Francesco Frati

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Visto
La Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Maria Teresa Ferraro

Visto
La Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci

Visto
La Responsabile della Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario
Raffaella De Rosas